



COMUNE DI POGGIO TORRIANA

Provincia di Rimini

ORIGINALE ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 30/01/2017 n. 3

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE AI FINI IMU E TASI PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore 21:00, nella Sala Consiliare di Poggio Berni, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in prima convocazione e in seduta Pubblica.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

N	Componente	Carica	Presenza
1	AMATI DANIELE	SINDACO	Sì
2	ANTONINI FRANCO	CONSIGLIERE	Sì
3	GUIDI VERENA	CONSIGLIERE	Sì
4	MAIULLO ALDO	CONSIGLIERE	Sì
5	RENZI NICOLA	CONSIGLIERE	No
6	RONCONI RITA	CONSIGLIERE	Sì
7	BARTOLINI ANGELA	CONSIGLIERE	Sì
8	RAGGINI RONNY	CONSIGLIERE	Sì
9	MUCCIOLI MIRKO	CONSIGLIERE	Sì
10	VALLI ANTONIO	CONSIGLIERE	Sì
11	D'AMICO FRANCESCA	CONSIGLIERE	No
12	SANTONI ENRICO	CONSIGLIERE	Sì
13	BIONDI SILVIO	CONSIGLIERE	Sì

Presenti N. 11

Assenti N. 2

Partecipa alla seduta il Il Vice Segretario **Dott.ssa Barbara Roccoli**.

Daniele Amati nella sua qualita' di Sindaco ,dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere sull'argomento in oggetto.

Scrutatori:

ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 30/01/2017 n. 3

Pag .1



COMUNE DI POGGIO TORRIANA

Provincia di Rimini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014), che ha istituito dal 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da:

- Imposta Municipale Propria (**IMU**), già disciplinata dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni e, per le sole parti espressamente richiamate, dal D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;
- Tributo per i Servizi Indivisibili (**TASI**);
- Tassa sui Rifiuti (**TARI**);

Visto l'art. 1 comma 703 della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU"*;

Vista l'art.13 del D.L. 06/12/2011, n.201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs.203/2011, come modificato dall'art.4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art.1, comma 707, della L.147/2013;

Viste le disposizioni dell'art.8 e dell'art.9 del D.Lgs.23/2011, richiamati dal citato art.13, nonché le norme dell'art.14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

Viste le norme contenute nell'art.4 del D.L. 16/2012 e nell'art.1, commi 707-728, della Legge 147/2013;

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell'art.1, commi 161-170, della Legge 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art.13 del D.L. 201/2011;

Visto l'art.1, comma 380, della L.228/2012, come modificato dall'art.1, comma 729 della L.147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art.13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'art.13 del D.L. 201/2011;

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 446/1997, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;



COMUNE DI POGGIO TORRIANA

Provincia di Rimini

- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art.1, comma 708, della L.147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art.43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per immobili locali, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad Euro 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari;

Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della L.147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art.13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

Visti ulteriormente:

- l'art.2 del D.L. 31/08/2013, n.102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- l'art.9 bis del D.L. 47/2014 il quale, innovando il comma 2 dell'art.13 del D.L. 201/2011, ha stabilito che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini



COMUNE DI POGGIO TORRIANA

Provincia di Rimini

italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Richiamato il comma 639 dell'art.1 della L.147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC) il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI);

Rilevato che:

- 1) il presupposto impositivo della TASI, come disposto dall'art.1, comma 669, della L.147/2013, come modificato dall'art.1 del D.L. 16/2014, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- 2) pur cambiando di il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5 commi 1,3,5 e 6 del D.L.gs. n.504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art.13 del D.L. n.201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti

Atteso che:

- il comma 676 della L.147/2013 prevede *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n..446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;*

Richiamato l'art. 5 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, il quale dispone che:

"1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sono approvate le aliquote e le detrazioni TASI, per l'anno cui il bilancio di previsione si riferisce.

1. Con la medesima delibera, inoltre:

- *sono individuati ed indicati analiticamente i servizi indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;*
- *è stabilita la misura del tributo a carico dell'occupante;*
- *può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologia e destinazione degli immobili".*

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 29.05.2015 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni per l'IMU (Imposta Municipale Propria) e per la TASI (Tassa sui servizi indivisibili) per l'anno 2015;

Visti:

- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato, nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), con Delibera Commissariale n. 70 del 30/04/2014;



COMUNE DI POGGIO TORRIANA

Provincia di Rimini

- il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato, nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), con Delibera Commissariale n. 71 del 30/04/2014;

Richiamato inoltre l'art.1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Ddl di bilancio 2017 all'articolo 65, comma 9, che proroga al 28 febbraio 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, con la quale sono state chiarite le modalità di calcolo IMU;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'art.1 della succitata legge che hanno apportato importanti variazioni alla IUC in particolare **per la TASI e per l'IMU**:

- **comma 10** lettera b): riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari (escluse A1/A8/A9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come propria abitazione di residenza a condizione che: il comodante risieda nello stesso Comune; il comodante non posseda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune) ed il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato. Il possesso di tali requisiti dovrà essere attestato mediante presentazione della dichiarazione IMU;
- **comma 13**: ha ripristinato l'applicazione del criterio individuato dalla Circolare Ministeriale nr. 9 del 14.06.1993 ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
- **comma 14: esclusione dalla TASI** delle abitazioni principali. In particolare la lettera a) elimina la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9
- **comma 15**: integra l'articolo 13, comma 2 del D.L. 201 che prevede che l'IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
- **comma 16**::: sostituisce il comma 15-bis dell'art.19 del D.L.201/2011, prevedendo l'esclusione dall'imposta sugli immobili situati all'estero non solo dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ma anche della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento cessazione degli effetti civili del matrimonio. Fanno eccezione le abitazioni considerate di lusso per



COMUNE DI POGGIO TORRIANA

Provincia di Rimini

le quali si continua ad applicare la misura ridotta dello 0,4% e la detrazione di 200,00 euro;

- **comma 53**: riduzione del 25% dell'imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998 a soggetti residenti;

Richiamata la Legge di Bilancio 2017 (Legge nr. 232 dell'11/12/2016 confermato anche per il 2017 il **blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali**, prorogando quanto stabilito con la Legge di stabilità n.208/2015;

Ritenuto opportuno, ai fini della semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, approvare le aliquote IMU e TASI in un unico atto, uniformandone altresì le scadenze;

Ritenuto stabilire, sostanzialmente a conferma di quanto già definito anche per l'anno 2016, ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), le seguenti aliquote in vigore dall'1/01/2017:

- **4,00 per mille**, con detrazione di € 200,00: abitazione principale del possessore, censita in una delle categorie catastali di lusso A1, A8, A9, e relative pertinenze;

- **5,60 per mille**: abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato - **riduzione della base imponibile del 50%** Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato mediante la dichiarazione IMU;

- **7,60 per mille** :

- abitazioni secondarie ed una pertinenza, **concesse in locazione** secondo gli Accordi Territoriali ai sensi degli artt. 2 e 5 della L. 431/1998, a soggetti **residenti**, con riduzione del 25% del dovuto;
- Pertinenze delle abitazioni principali escluse dal limite numerico o categoria catastale ammesse a detrazione;
- Fabbricati inagibili
- Fabbricati di interesse storico e artistico

- **9,60 per mille**:

- abitazioni e relative pertinenze diverse dall'abitazione principale sfitte o locare (con esclusione dei contratti territoriali);



COMUNE DI POGGIO TORRIANA

Provincia di Rimini

- b) Altri fabbricati, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso strumentale, quali negozi, uffici, laboratori artigianali, ecc..
- c) Abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado, che non possiedono i requisiti per usufruire della riduzione della base imponibile.

- **9,60 per mille** : immobili di categoria catastale D (di cui il 7,6 per mille a favore dello Stato e 2,00 per mille a favore del Comune) ad eccezione dei D/10 strumentali all'attività agricola;

- **5,6 per mille** : terreni agricoli NON posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali a titolo principale, ove non considerati esenti in base alla CM nr.9/1993;

- **10,60 per mille**: aree edificabili;

Ritenuto stabilire, sostanzialmente a conferma di quanto già definito per gli anni 2015 e 2016 con delibera di Consiglio Comunale n. 28/2015, ai fini del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), **l'azzeramento dell'aliquota** per tutte le tipologie di immobili, vista l'esclusione sulle abitazioni principali introdotta a decorrere dal 2016 dalla Legge nr.208/2015;

Ritenuto quindi riassumere le seguenti aliquote IMU e TASI per l'anno 2017:

Tipologia	Aliquota IMU		Aliquota TASI	Aliquota Totale
	Comune	Stato		
Abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del possessore classificata nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi eminenti);	4,00‰ (detrazione € 200,00)	-	0,00	0,00
Abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato - riduzione della base imponibile del 50% Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato mediante la	5,60‰	-	0,00	5,60‰



COMUNE DI POGGIO TORRIANA

Provincia di Rimini

dichiarazione IMU				
Abitazioni secondarie ed una pertinenza, concesse in locazione secondo gli Accordi Territoriali ai sensi degli artt. 2 e 5 della L. 431/1998, a soggetti residenti , con riduzione del 25% del dovuto;	7,60‰	-	0,00	7,60‰
Pertinenze delle abitazioni principali escluse dal limite numerico o categoria catastale ammesse a detrazione Fabbricati inagibili Fabbricati di interesse storico e artistico	7,60‰	-	0,00	7,60‰
Abitazioni e relative pertinenze diverse dall'abitazione principale sfitte o locatè (con esclusione dei contratti territoriali) Altri fabbricati, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso strumentale, quali negozi, uffici, laboratori artigianali, ecc.. Abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado, che non possiedono i requisiti per usufruire della riduzione della base imponibile.	9,60‰	-	0,00	9,60‰
Immobili in categoria catastale D, ad eccezione dei D/10;	2,00‰	7,60‰	0,00	9,60‰
Terreni agricoli NON posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali a titolo principale, ove non considerati esenti in base alla CM nr.9/1993;	5,60‰	-	esenti	5,60‰
Aree fabbricabili	10,60‰	-	0,00	10,60‰

Dato atto che:



COMUNE DI POGGIO TORRIANA

Provincia di Rimini

- con la fissazione dell'aliquota Tasi di base (1 per mille) per l'anno 2015 il gettito di entrata sul bilancio 2015 è stato di €. 123.000,00 (codice tributo 3958 anno 2015)
- con la fissazione dell'aliquota IMU sui terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti il gettito di entrata sul bilancio 2015 è stato di €. 69.575,00 (codice tributo 3914)

Richiamato il comma 17 della Legge 118/2015: "Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del presente articolo prevista per l'IMU e la TASI, all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

f) dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i seguenti:

«380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. A decorrere dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarietà comunale, pari a 80 milioni di euro, è accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo precedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. La quota di 80 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale è ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.";

Dato atto quindi che il gettito derivante dall'esenzione della TASI sulle abitazioni principali (€. 123.000,00) e dall'esenzione dei terreni agricoli ai fini IMU (€.69.575,00) viene considerato quale integrale trasferimento compensativo sul bilancio 2016 da parte dello Stato, a valere sul Fondo di solidarietà anche per l'anno 2017;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 1 comma 682 della Legge 27/12/2013, n. 147, la previsione di entrata relativa alla TASI è destinata alla copertura, **anche parziale**, dei costi dei servizi indivisibili di seguito analiticamente individuati:

servizio	Stanziamiento previsto
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, e illuminazione pubblica	203.842
Territorio e ambiente servizi per la tutela ambientale e del verde	83.007
Servizio di Polizia Municipale (trasferimenti a	140.207



COMUNE DI POGGIO TORRIANA

Provincia di Rimini

favore dell'Unione dei Comuni)	
IMPORTO TOTALE	427.056
Gettito TASI previsto	123.000

Considerato che:

- il gettito ottenuto applicando l'aliquota dell'1 per mille solo sulle abitazioni principali e relative pertinenze, non soggette ad Imu, è stato nel 2015 pari a €. 123.000,00, (codice tributo 3958) assicurato da trasferimenti compensativi erariali anche per l'anno 2017;

-che la copertura dei costi complessivi di €. 427.056 relativi a servizi indivisibili per l'anno 2017 è pari al 28,80%

-che la restante quota di spesa, di €. 304.056 è coperta con altre risorse di bilancio disponibili per l'anno 2017;

Considerato che le scadenze della rate di acconto sia IMU che TASI sono stabilite dalla Legge 147/2013 al **16 giugno**, e confermate nei Regolamenti comunali sopra citati;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 della Legge 267/2000;

Dato atto del rispetto dell'obiettivo di entrata contenuto nel documento di programmazione per l'anno 2017, riportato nell'allegato A) al presente atto, dal quale si evince un gettito complessivo lordo per IMU pari a presunte €. 1.113.500,00 sul quale verrà detratta la quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale determinata ai sensi del comma 17 della Legge nr. 208/2015, di presunte €. 193.500,00 (pari al 22,43% dell'Imu base, e così per un gettito presunto netto di €. 920.000,00;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;

Vista la Deliberazione Commissariale n. 13 del 6/2/2014, con la quale è stato nominato il Funzionario Responsabile per IMU, TASI e TARI, nella persona del Responsabile Settore Entrate Zammarchi Annarella;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabili di cui all'art. 49, co. 1 del D.lgs. 267/2000,

Il Sindaco provvede a dare lettura della proposta di deliberazione, collegando la relazione della stessa con la proposta di deliberazione presente al comma 2 dell'ordine del giorno. Il Sindaco ripercorre i vari passaggi normativi a livello statale sottolineando comunque che per l'anno 2017 si conferma quanto previsto per il 2015 e 2016 -



COMUNE DI POGGIO TORRIANA

Provincia di Rimini

Terminata la relazione il Sindaco apre il dibattito ed effettuano interventi

Il capogruppo di maggioranza Ronny Raggini sottolinea come l'adozione di questi atti sia propedeutico all'adozione del prossimo bilancio ed essendo confermato quanto previsto negli scorsi anni e il parere del gruppo di maggioranza sarà favorevole.

Il capogruppo di minoranza Antonio Valli, evidenzia il fatto che non vi sono variazioni rispetto all'anno precedente, tuttavia trattandosi di atti collegati al bilancio la loro posizione come gruppo di minoranza, non può essere favorevole, pertanto il loro voto sarà contrario.

Terminati gli interventi, il Sindaco rilegge l'oggetto della proposta di deliberazione e la mette ai voti:

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Antonio Valli, Enrico Santoni e Silvio Biondi) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Per quanto in premessa esposto che si intende espressamente richiamato

- 1)** di individuare, nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), le aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2017, così come stabilite in premessa, e meglio precisate **nell'allegato B** alla presente deliberazione;

- 2)** di dare atto altresì che:
 - a) la Legge 118/2015 ha introdotto dall'anno 2016, l'esenzione ai fini TASI sulle abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle di cui alle categorie di lusso (A1/A8/A9);
 - b) il gettito derivante dall'esenzione della TASI sulle abitazioni principali (€. 123.000,00) e dall'esenzione dei terreni agricoli ai fini IMU (€.69.575,00) viene considerato quale integrale trasferimento compensativo sul bilancio 2016 da parte dello Stato, a valere sul Fondo di solidarietà per l'anno 2017, e quindi previsto interamente nella parte di entrata da trasferimenti;
 - c) la previsione compensativa di entrata TASI, a compensazione dell'azzeramento dell'aliquota sulle abitazioni principali, è diretta alla parziale copertura dei costi dei servizi indivisibili analiticamente individuati in premessa;
 - d) che il gettito presunto IMU per l'anno 2017, di €. 1.113.500,00 lordo (920.000,00 netto), come indicato **nell'allegato A** rispetta l'obiettivo di entrata contenuto nel documento di programmazione per l'anno 2017;

- 3)** di provvedere all'inoltro telematico, ai sensi dell'art.13, comma 13-bis e comma 15, D.L. 6/12/2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, della delibera di approvazione della presente proposta mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;



COMUNE DI POGGIO TORRIANA

Provincia di Rimini

- 4)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2017;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre, valutata l'urgenza di provvedere nel merito, in quanto la scadenza della rata in acconto per l'anno 2016 è stabilita al 16 giugno;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Antonio Valli, Enrico Santoni e Silvio Biondi) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI POGGIO TORRIANA

Provincia di Rimini

Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE

Daniele Amati

Il Vice Segretario

Dott.ssa Barbara Roccoli